



# **Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli**

Napoli 14 Aprile 2015

**AI TITOLARI DI FARMACIA  
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI E LORO COLLABORATORI  
- LORO SEDI-**

**e p.c. FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI  
Via Palestro, 75  
00175 ROMA**

**Associazione o.d.v. Le famiglie della roccia  
Sede via Mario Pomicio, 33 sc D  
80147 NAPOLI**

**Prot. 617/15**

**Oggetto: Deontologia Professionale – Dispensazione medicinali.**

A seguito della nota pervenuta dall'Associazione o.d.v. Le Famiglie della roccia, acquisita al prot. di questo Ente al n° 557 del 30/03/2015, lo scrivente Ordine sollecita ancora una volta l'attenzione sulla necessità, di tutti gli Iscritti, all'applicazione delle norme che regolano l'esercizio della Professione e delle disposizioni deontologiche, norme che di seguito si riportano.

L'appartenenza ad un Ordine professionale impone ad ogni Iscritto il rispetto delle norme deontologiche e condotte non conformi arrecano un grave pregiudizio all'immagine della Professione.

## ***Esercizio abusivo della professione.***

Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l'esercizio abusivo della professione (cfr. art. 3, comma 2, del Cod. Deont. Farm.). Tale comportamento costituisce anche un grave reato, sanzionato dall'art. 348 del Codice Penale e, per il farmacista che consenta o agevoli l'abusivismo, l'art. 8 della legge 175/1992 prevede anche l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

## ***Obbligo di indossare il camice bianco ed il distintivo professionale.***

Costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.) che presta la propria attività al pubblico indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.

## ***Consegna dei medicinali senza ricetta.***

La dispensazione dei medicinali senza ricetta è consentita solo in casi di necessità ed urgenza (D.M. 31.03.2008 pubblicato in GU n. 86 del 11.04.2008) e, al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte, nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge.

L'articolo 148 del D. Lgs. 219/2006, infatti, prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla **sanzione amministrativa** da *trecento euro a milleottocento euro* il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da *cinquecento euro a tremila euro*, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta.

In tale ultimo caso, l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia.



## **Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli**

Per quanto riguarda invece i medicinali veterinari, l'art. 108 del D. Lgs. 193/2006, commina la **sanzione amministrativa** da euro *millecinquecento-quarantanove* a euro *novemiladuecento-novantasei* per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.

In materia di stupefacenti, il D. P. R. 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da *euro cento* a *euro seicento*, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo D.P.R. 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella II, sezioni A, B, C, D ed E.

Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini Professionali, atteso che l'art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti.

### ***Anticipazione del medicinale e bollini autoadesivi.***

Nella dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si rammenta che è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica in attesa di ricevere dal paziente la relativa prescrizione.

Inoltre, il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale ed apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente.

Ogni comportamento difforme potrà essere passibile di sanzione disciplinare da parte dello scrivente Ordine Provinciale, ferma restando l'eventuale rilevanza penale del comportamento illecito.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
(Dr. Davide Carraturo)



Il Presidente  
(Prof. Vincenzo Santagada)